

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Provincia di Firenze

SERVIZIO 6 - AMBIENTE E PATRIMONIO

***REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI
ACQUEREFLEUE DOMESTICHE IN AREE NON
SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA***

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 11/02/2009,
modificato con delibera C.C. n. 19 del 01/09/2009
con delibera C.C. n. 67 del 21/12/2009
con delibera G.C. n. 17 del 22/02/2010**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
<i>Articolo 1 - Oggetto</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 2 - Definizioni e normativa di riferimento</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3 - Autorizzazione allo scarico</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 - Presentazione della domanda, oneri di procedibilità e d'istruttoria</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5 - Durata del procedimento</i>	<i>3</i>
CAPO II - NUOVI SCARICHI.....	4
<i>Articolo 6 - Contenuto della domanda.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7 - Istruttoria.....</i>	<i>5</i>
CAPO III - NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISTENTI.....	6
<i>Articolo 8 - Scarichi esistenti per i quali è stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 comma 6 lett. b) della L.R. 20/2006.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 9 – Scarichi esistenti non conformi alle prescrizioni dettate dal Regolamento Regionale (D.P.G.R. 46/R/2008).....</i>	<i>6</i>
CAPO IV - DISPOSIZIONI TECNICHE	8
<i>Articolo 10 - Priorità degli scarichi</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 11 - Trattamenti delle acque reflue domestiche (tipologie impianti)</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 12 - Dimensionamento impianti.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 13 - Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche</i>	<i>9</i>
CAPO V - DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE	10
<i>Articolo 14 - Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 15 - Modifiche dell'autorizzazione</i>	<i>10</i>
CAPO VI - COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE	11
<i>Articolo 16 - Procedimenti soggetti a procedura SUAP.....</i>	<i>11</i>
CAPO VII - NORME FINALI.....	11
<i>Articolo 17 - Efficacia.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 18 - Sanzioni</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 19 - Entrata in vigore.....</i>	<i>11</i>
ALLEGATO 1.....	12

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

- 1 Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue assimilate a domestiche, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come individuate nella Legge della R.T. del 31 maggio 2006, n. 20, nel decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 8 settembre 2008, n. 46/R. in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura.
- 2 Sono aree non servite da pubblica fognatura ai sensi del presente regolamento quelle nelle quali non sono presenti impianti di collettamento e/o tubature fognarie in un raggio di 50 m, ovvero quelle nelle quali l'allacciamento alla pubblica fognatura risulti impedito da ostacoli di carattere geomorfologico, naturalistico o antropico, tali da imporre costi non sopportabili.

Articolo 2 - Definizioni e normativa di riferimento

- 1 Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, nella legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, nel decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 8 settembre 2008, n. 46/.
- 2 Per autorizzazione s'intende l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate.
- 3 Per scarichi che non recapitano in pubblica fognatura si devono intendere gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione è demandata al gestore del Servizio idrico integrato.
- 4 Con il termine decreto s'intende il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni
- 5 Con il termine legge regionale s'intende la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 e successive modifiche e integrazioni.
- 6 Con il termine regolamento regionale s'intende il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 8 settembre 2008, n. 46/R.
- 7 Con il termine scarico in acque superficiali s'intende lo scarico dei corsi d'acqua definito con propri atti e provvedimenti della Regione Toscana ed individuati nella cartografia regionale CTR 1:10.000 con meno di 120 giorni all'anno di portata naturale nulla.
- 8 Con il termine scarico sul suolo s'intende lo scarico a dispersione sul terreno, nei fossi di scolo e drenaggio o nei corsi d'acqua anche classificati dalla regione ma con più di 120 giorni all'anno di portata naturale nulla.
- 9 Con il termine scarico nel suolo interrato s'intende lo scarico nello strato superficiale del terreno tramite sub-irrigazione.

Articolo 3 - Autorizzazione allo scarico

- 1 Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 124 del decreto, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), l'Ufficio Ambiente, sul sito internet del comune e lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) nel caso di acque reflue assimilabili a domestiche originate da attività produttive.
- 2 Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari, purché sia possibile tramite singoli pozzetti d'ispezione, il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singola unità.
- 3 Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili dello stesso.
- 4 La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo:
 - per le imprese, al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
 - per i privati, al proprietario dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso o all'amministratore di condominio o al legale rappresentante di un eventuale consorzio.
- 5 Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell'atto d'autorizzazione ed a conoscerne e rispettarne le prescrizioni.
- 6 E' fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni. Tale comunicazione deve essere fatta dal vecchio titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 30 gg. dal subentro e sottoscritta anche dal subentrante.
- 7 In tal caso, il soggetto titolare dell'autorizzazione che cede il diritto è tenuto a trasmettere al cessionario, copia dell'autorizzazione allo scarico: il cessionario è tenuto ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico.

Articolo 4 - Presentazione della domanda, oneri di procedibilità e d'istruttoria

- 1 La domanda è presentata dagli aventi titolo d'uso sullo scarico utilizzando gli appositi modelli. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda. Qualora fossero più soggetti responsabili del medesimo scarico la domanda deve essere effettuata e firmata da tutti.
- 2 Quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento regionale, è fissata, per ogni domanda, con determina del Responsabile del Servizio, la somma dovuta per i costi di istruttoria del Comune. Tale importo deve essere versato presso la tesoreria comunale.
- 3 Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento di cui sopra e, nel caso di scarichi superiori a 100 abitanti equivalenti (AE), soggetti pertanto a parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), dei diritti di istruttoria desumibili dal tariffario ARPAT.

Articolo 5 - Durata del procedimento

- 1 Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro 90 gg. (novanta giorni) da tale data.
- 2 Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni.
- 3 I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

- 4 Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 90 gg. (novanta giorni) dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi adottati dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione.

CAPO II - NUOVI SCARICHI

Articolo 6 - Contenuto della domanda

- 1 La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico deve essere presentata contestualmente al permesso a costruire. Nel caso di autorizzazione amministrativa o di denuncia di inizio attività (DIA), inerente il fabbricato da cui originerà lo scarico stesso, la domanda di autorizzazione di un nuovo scarico deve essere presentata all'Ufficio Ambiente prima dell'attivazione dello scarico.
- 2 In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti. La domanda di autorizzazione allo scarico, completa degli elaborati di cui ai commi successivi, è presentata:
 - in unica copia in bollo di legge se allegata ad un permesso a costruire;
 - in duplice copia, di cui una in bollo di legge, negli altri casi.
- 3 Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE è invece necessaria una ulteriore copia oltre quelle richieste al comma precedente, che sarà inviata dal responsabile del procedimento all'ARPAT per il parere di competenza.
- 4 Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale degli oneri a titolo di spese di istruttoria di cui all'articolo 4 e, nel caso di scarichi superiori a 100 AE, del versamento dei diritti risultanti dal tariffario ARPAT.
- 5 Nella domanda di autorizzazione allo scarico, che deve contenere un espresso riferimento alla connessa pratica edilizia, i richiedenti devono indicare:
 - i propri dati anagrafici e di residenza
 - l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo
 - la quantità stimata di acque reflue in metri cubi annui e in abitanti equivalenti
 - il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato
 - il corpo recettore dello scarico
 - il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato
- 6 Alla domanda devono essere allegati degli elaborati grafici e una relazione tecnica, realizzati e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella connessa pratica edilizia.
- 7 Gli elaborati grafici devono contenere una planimetria della zona, una planimetria di massima dell'edificio, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, l'indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento, una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore con esatta indicazione del punto di scarico (identificazione catastale e le coordinate geografiche Gauss – Boaga).
- 8 La relazione tecnica deve fornire una descrizione dell'impianto di smaltimento fornendo i dati progettuali del dimensionamento, lo schema a blocchi (per sub-irrigazione e fitodepurazione anche gli spaccati costruttivi), le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto allegando l'eventuale manuale d'uso, una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso, l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui.

- 9 Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo o nel caso in cui sia utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che preveda la sub-irrigazione, è necessario allegare anche una relazione idrogeologica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, da cui risultino le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso per giustificare il dimensionamento dell'impianto e la scelta del tipo di dispersione del liquame, le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche, l'assenza di pozzi privati per la captazione delle acque nel raggio di almeno 30 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo. Inoltre la relazione dovrà evidenziare la mancanza di pozzi per uso acquedottistico entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dell'eventuale sistema di sub-irrigazione.

Articolo 7 - Istruttoria

- 1 Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.
- 2 Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato.
- 3 Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT, con oneri a carico del richiedente.
- 4 Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.
- 5 Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e se necessaria, la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.
- 6 Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.
- 7 Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo articolo 11 e di eventuali prescrizioni particolari.
- 8 L'Ufficio Ambiente detiene il registro di tutte le autorizzazioni allo scarico. Pertanto per le autorizzazioni rilasciate contestualmente al permesso a costruire, il competente ufficio edilizia dovrà inoltrare all'Ufficio Ambiente, a conclusione dell'istruttoria, una copia del permesso rilasciato.
- 9 L'autorizzazione è riferita alla documentazione tecnica allegata alla domanda. Copia dell'autorizzazione verrà inviata ad ARPAT dall'Ufficio Ambiente.

CAPO III - NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISTENTI

Articolo 8 - Scarichi esistenti per i quali è stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 comma 6 lett. b) della L.R. 20/2006

- 1 La domanda, in bollo di legge, presentata entro il 22.06.2008 dai titolari di scarichi fuori fognatura deve contenere, oltre a quanto previsto per i nuovi scarichi, anche una dichiarazione che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte e in modo conforme a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e una dichiarazione che l'impianto è stato conservato e mantenuto in efficienza mediante interventi di manutenzione periodica.
- 2 Alla domanda devono essere allegati gli elaborati grafici e la relazione tecnica realizzati e firmati da un tecnico abilitato, con lo stesso contenuto richiesto per l'attivazione dei nuovi scarichi. Qualora i documenti da allegare alla domanda siano contenuti in tutto o in parte in una pratica edilizia, indicata nella domanda e presente nell'archivio di questa Amministrazione comunale, l'ufficio responsabile dell'istruttoria verifica se questi siano sufficienti o debbano essere integrati.
- 3 Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, necessitano di parere dell'ARPAT, e pertanto gli allegati dovranno essere prodotti in triplice copia.
- 4 Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE il competente ufficio comunale istruisce la pratica verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto richiesto nel regolamento regionale e nel presente regolamento.
- 5 Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche previste nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, viene valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia da ritenersi appropriato.
- 6 Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT, con oneri a carico del richiedente.
- 7 Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.
- 8 Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.
- 9 Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, con indicazione dell'obbligo di adeguare lo scarico entro i termini previsti dal regolamento regionale.
- 10 Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo articolo 11 e di eventuali prescrizioni particolari.
- 11 L'atto di autorizzazione fa riferimento alla documentazione tecnica allegata alla domanda.

Articolo 9 – Scarichi esistenti non conformi alle prescrizioni dettate dal Regolamento Regionale (D.P.G.R. 46/R/2008)

- 1 I titolari di scarichi esistenti non conformi alle prescrizioni dettate dal Regolamento Regionale devono inoltrare all'Ufficio Ambiente domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dello scarico alla normativa vigente entro e non oltre il 30 aprile 2010¹. I lavori di adeguamento dello scarico devono essere ultimati entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale (art. 55 comma 1).
- 2 La domanda deve essere presentata sull'apposito modello allegato al presente regolamento e la stessa costituisce titolo edilizio per la realizzazione delle opere necessarie all'adeguamento dello scarico. Tale domanda seguirà l'iter procedurale della D.I.A. ai sensi di quanto disposto al Capitolo VI art. 23 del Regolamento Edilizio Comunale e dovrà essere sottoscritta da un tecnico abilitato.
- 3 Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale degli oneri a titolo di spese di istruttoria di cui all'articolo 4 e, nel caso di scarichi superiori a 100 AE, del versamento dei diritti risultanti dal tariffario ARPAT. Inoltre, deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale degli oneri di spese di istruttoria previsti per la Denuncia Inizio Attività definiti con determinazione del responsabile del Servizio n. 5.
- 4 Nella domanda di autorizzazione allo scarico, come definito espressamente nel modello allegato al presente regolamento, i richiedenti devono indicare:
 - i propri dati anagrafici e di residenza
 - l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo
 - la quantità stimata di acque reflue in metri cubi annui e in abitanti equivalenti
 - il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato
 - il corpo recettore dello scarico
 - il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato
- 5 Alla domanda devono essere allegati degli elaborati grafici e una relazione tecnica, realizzati e firmati da un tecnico abilitato.
- 6 Gli elaborati grafici devono contenere una planimetria della zona, una planimetria di massima dell'edificio, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, l'indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento, una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore con esatta indicazione del punto di scarico (identificazione catastale e le coordinate geografiche Gauss – Boaga).
- 7 La relazione tecnica deve fornire una descrizione dell'impianto di smaltimento fornendo i dati progettuali del dimensionamento, lo schema a blocchi (per sub-irrigazione e fitodepurazione anche gli spaccati costruttivi), le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto allegando l'eventuale manuale d'uso, una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso, l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui.
- 8 Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo o nel caso in cui sia utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che preveda la sub-irrigazione, è necessario allegare anche una relazione idrogeologica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, da cui risultino le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso per giustificare il dimensionamento dell'impianto e la scelta del tipo di dispersione del liquame, le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche, l'assenza di pozzi privati per la captazione delle acque nel raggio di almeno 30 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo. Inoltre la relazione dovrà evidenziare la mancanza di pozzi per uso acquedottistico entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dell'eventuale sistema di sub-irrigazione.
- 9 Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE il competente ufficio comunale istruisce la pratica verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto

¹ Data modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 1 settembre 2009, con delibera C.C. n. 67 del 21/12/2009 e con delibera G.C. n 17 del 22/02/2010

- richiesto nel regolamento regionale e nel presente regolamento.
- 10 Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT, con oneri a carico del richiedente.
 - 11 Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.
 - 12 Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.
 - 13 Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, con indicazione dell'obbligo di adeguare lo scarico entro i termini previsti dal regolamento regionale.
 - 14 L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata a seguito di dimostrazione di ultimazione dei lavori inerenti lo scarico
 - 15 Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo articolo 11 e di eventuali prescrizioni particolari.
 - 16 L'atto di autorizzazione fa riferimento alla documentazione tecnica allegata alla domanda.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 10 - *Priorità degli scarichi*

- 1 Nelle zone non servite da pubblica fognatura è sempre da privilegiare lo scarico in acque superficiali. Qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali, a fronte di benefici ambientali conseguibili, è da privilegiare un sistema di scarico sul suolo o negli starti superficiali del sottosuolo. E' comunque vietato lo scarico nel sottosuolo.

Articolo 11 - *Trattamenti delle acque reflue domestiche (tipologie impianti)*

- 1 Le acque bianche/saponose devono essere separate e sottoposte ad un trattamento primario in un pozzetto degrassatore prima di unirsi alle nere.
Le acque nere devono essere separate, sottoposte ad un trattamento primario in una fossa settica prima di unirsi alle bianche.
- 2 I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche possono essere classificati in trattamenti primari (sempre obbligatori) e trattamenti secondari (necessario nel caso di scarico su suolo, sottosuolo o acque superficiali).
Per cui ad un trattamento primario va abbinato un trattamento secondario per costituire un "trattamento appropriato" (per le tipologie impiantistiche si rimanda alla Tab. 2 dell'All. 3 del DPGR 46/R/08) che, se condotto in modo corretto, garantisce l'immissione nell'ambiente di uno scarico adeguatamente depurato.
L'utilizzo del pozzo disperdente non è ammesso per i nuovi insediamenti da costruire. E' consentito solamente per quelli già esistenti a condizione che venga dimostrato, attraverso una idonea relazione tecnica e/o tecnico/geologica, l'assenza di possibili inconvenienti ambientali e igienico-sanitari relativamente al contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito
- 3 Il Comune può comunque accettare altre modalità di trattamento che garantiscano almeno lo stesso grado di depurazione dei reflui e di protezione dell'ambiente, a seguito di una specifica richiesta del titolare debitamente documentata da un tecnico del settore abilitato.

richiesta del titolare debitamente documentata da un tecnico del settore abilitato.

Articolo 12 - Dimensionamento impianti

- 1 Ai fini del presente articolo, il numero di abitanti equivalenti (AE) si determina come segue:
Per abitante equivalente si intende il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.
Il numero di abitanti equivalenti si determina in via empirica nel modo seguente:
 - a. un abitante equivalente ogni mq. 35 di superficie utile lorda (o frazione) negli edifici di civile abitazione
 - b. un abitante equivalente ogni due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
 - c. un abitante equivalente ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;
 - d. un abitante equivalente ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;
 - e. un abitante equivalente ogni cinque addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
 - f. un abitante equivalente ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
 - g. quattro abitanti equivalenti ogni wc installato per musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.
- 2 Qualora il dispositivo di pretrattamento sia costituito da una fossa settica questa dovrà essere costituita da tre camere distinte ed avere una capacità utile complessiva minima di 225 litri per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di 1500 litri (mc. 1,50) per ogni camera.
La fossa settica potrà essere a tre camere oppure di tipo Imhoff e le acque saponose dovranno essere convogliate in un pozzetto degrassatore prima dell'immissione nell'ultima camera o in un pozzetto d'ispezione e raccolta a valle della fossa settica. Il pozzetto degrassatore dovrà presentare capacità utile complessiva pari a mc. 0,05 per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di mc. 0,50.
- 3 Per le specifiche tecniche sulla costruzione degli impianti di smaltimento si rimanda agli articoli del regolamento edilizio

Articolo 13 - Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche

- 1 Gli impianti di trattamento di acque reflue domestiche o assimilate sono da ritenersi adeguati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se conformi alle vigenti disposizioni regionali e a quanto previsto nel presente regolamento.
- 2 Le acque meteoriche devono essere sempre mantenute separate dalle acque domestiche e smaltite per proprio conto. E' consentito, qualora lo scarico avvenga in un corpo idrico superficiale, utilizzare la stessa tubazione di scarico immettendole però a valle dell'ultimo pozzetto di controllo dell'impianto di trattamento/smaltimento delle acque domestiche.

- 3 Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale, nel regolamento regionale e nelle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'autorizzazione rilasciata. Tali impianti devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e manutenzione. Dove previsto, devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione, di estrazione dei fanghi e di eventuali autocontrolli, necessarie al corretto funzionamento dell'impianto stesso e di tali operazioni ne deve essere conservata documentazione che consenta anche l'identificazione della ditta esecutrice. Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di pozzetto/i d'ispezione idoneo/i per la verifica del funzionamento e le eventuali operazioni di manutenzione e pulizia. Per gli impianti più complessi che prevedono più componenti e l'impiego di macchinari specifici, la ditta fornitrice deve consegnare un manuale d'uso e manutenzione a cui il responsabile dello scarico è tenuto ad attenersi per un corretto funzionamento dello stesso.
- 4 Per la sub-irrigazione nel suolo il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificassero tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale. Tale impianto dovrà assolutamente rispettare le distanze previste dalle normative vigenti da opere idriche.
- 5 L'impianto di fitodepurazione deve essere adottato obbligatoriamente quando non possono essere rispettate le distanze previste dalla normativa vigente da opere idriche, e comunque preferito in ogni caso, se possibile, all'impianto di sub-irrigazione. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e alla flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni delle piante necessarie, qualora eventi impreveduti determinino una perdita delle piante già attecchite, per il buon funzionamento dell'impianto.

CAPO V - DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 14 - Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione

- 1 L'atto di autorizzazione allo scarico contiene oltre alle prescrizioni a cui attenersi anche le indicazioni dei titolari dello scarico, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti (AE).
- 2 La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.
- 3 Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.
- 4 Il rinnovo tacito per gli assimilati a domestico è subordinato ad una specifica comunicazione al Comune, prima della scadenza dell'autorizzazione, attestante che le condizioni che hanno portato all'assimilazione sono rimaste invariate. In mancanza di tale comunicazione l'autorizzazione non è rinnovata e deve essere ripresentata nuova domanda.
- 5 Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Articolo 15 - Modifiche dell'autorizzazione

- 1 Salvo quanto previsto all'articolo 3, commi 6 e 7, del presente regolamento, le modifiche sostanziali dell'impianto autorizzato quali modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero di abitanti equivalenti (A.E.), il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

CAPO VI - COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

Articolo 16 - *Procedimenti soggetti a procedura SUAP*

- 1 Nel caso in cui uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate che non recapita nella pubblica fognatura abbia origine da un fabbricato adibito ad attività produttiva, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico deve essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dal relativo regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.
- 2 In questo caso non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relativi ai procedimenti SUAP.
- 3 Si applica lo stesso procedimento nel caso sia costituito lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VII - NORME FINALI

Articolo 17 - *Efficacia*

- 1 Le norme contenute nel presente regolamento prevalgono sulle eventuali norme in materia di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate contenute in altri regolamenti comunali.

Articolo 18 - *Sanzioni*

- 1 L'effettuazione di uno scarico in assenza di autorizzazione oppure non corrispondente a quanto previsto nell'atto di autorizzazione allo scarico, o senza osservarne le prescrizioni, è punita ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
- 2 Gli scarichi soggetti alla disciplina dell'articolo 9 del presente regolamento sono autorizzati alla prosecuzione dello scarico, senza applicazione delle sanzioni, fino al 16 marzo 2011 (art. 55 del regolamento regionale) purché abbiano presentato la domanda di adeguamento dello scarico nei tempi dettati dall'art. 9.

Articolo 19 - *Entrata in vigore*

- 1 Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione con specifica deliberazione del Consiglio Comunale e comunque il giorno 16 marzo 2009, data di esecutività del DPGR 46/R del 8/9/2008. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e i cui procedimenti non risultino ancora terminati.

ALLEGATO 1